



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 147 DEL 7 dicembre 2009

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 5-6 dicembre 2009 - Quindicesima giornata andata

Bologna-Udinese 2-1
Fiorentina-Atalanta 2-0
Genoa-Parma 2-2
Juventus-Internazionale 2-1
Livorno-Chievo Verona 0-2
Milan-Sampdoria 3-0
Napoli-Bari 3-2
Palermo-Cagliari 2-1
Roma-Lazio 1-0
Siena-Catania 3-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 dicembre 2009, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

147/405



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



" " " N. 47

1) SERIE A TIM

Gare del 5-6 dicembre 2009 - Quindicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Gara Soc. GENOA – Soc. PARMA

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in merito al comportamento tenuto al termine della gara da alcuni tesserati di entrambe le Società,

riserva

ogni determinazione in esito agli ulteriori opportuni accertamenti in corso da parte dell'Organo inquirente.

* * * * *

Soc. BOLOGNA

Soc. MILAN

Soc. UDINESE

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Bologna-Udinese sostenitori della Soc. Bologna accendevano un fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Milan-Sampdoria sostenitori della Soc. Milan accendevano tre bengala e facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

nel corso della gara Bologna-Udinese sostenitori della Soc. Udinese facevano esplodere due petardi nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di € 40.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, fatto esplodere continuamente innumerevoli petardi e acceso innumerevoli bengala e fumogeni, lanciandone alcuni sul terreno e nel recinto di giuoco, nonchè nel settore avversario; per avere inoltre dato luogo a ripetute risse con la tifoseria avversaria, con reciproco lancio di bottiglie, sedate dall'intervento delle Forze dell'Ordine, determinando, al 12° del primo tempo, la sospensione della gara per circa sette minuti, e cagionando, in conseguenza dei lanci e dei tumulti, lesioni personali a tre stewards; per avere infine suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo e per circa quindici minuti, disturbato l'azione del portiere avversario utilizzando un fascio di luce laser, che veniva indirizzato anche verso l'allenatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 40.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, fatto esplodere continuamente innumerevoli petardi e acceso innumerevoli bengala e fumogeni, lanciandone alcuni sul terreno e nel recinto di giuoco, nonchè nel settore avversario; per avere inoltre dato luogo a ripetute risse con la tifoseria avversaria, con reciproco lancio di bottiglie, sedate dall'intervento delle Forze dell'Ordine, determinando, al 12° del primo tempo, la sospensione della gara per circa sette minuti, e cagionando, in conseguenza dei lanci e dei tumulti, lesioni personali a tre stewards; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere numerosi petardi e acceso numerosi bengala nel proprio settore, lanciandone alcuni nel recinto di giuoco e nel settore avversario (art. 14 CGS); per avere inoltre suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, reiteratamente intonato cori insultanti e incitanti alla violenza nei confronti di calciatori avversari, dell'allenatore e del Presidente della squadra ospitata, nonchè di altri sostenitori della medesima Società, che avevano manifestato il loro dissenso da tale comportamento (art. 12 CGS); per avere altresì indirizzato reiteratamente nei confronti di due calciatori avversari dei cori costituenti espressione di discriminazione razziale (art. 11 CGS); sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ed adottato opportune iniziative al fine di prevenire tali deplorevoli comportamenti.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere alcuni petardi ed acceso alcuni bengala, lanciandone tre nel recinto di giuoco e nove nel settore avversario unitamente a parti di seggiolini di plastica; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e, nel proprio settore, acceso altri fumogeni e fatto esplodere due petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro cori insultanti; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

DI NATALE Antonio (Udinese): per avere, al termine della gara, in due momenti successivi, espresso all'Arbitro, con atteggiamento intimidatorio, l'intenzione di criticare pesantemente il suo operato presso l'Organo tecnico.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LUCARELLI Cristiano (Livorno): per avere, al 26° del primo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MELO DE CARVALHO Felipe (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PARISI Alessandro (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PIZARRO CORTEZ David Marcelo (Roma): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RANOCCHIA Andrea (Bari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

VALDES ZAPATA Jaime Andres (Atalanta): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARONIO Roberto (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CODREA Paul Costantin (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

LUKOVIC Aleksander (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MARCOLINI Michele (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MAURI Stefano (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

MENEZ Jeremy (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MIGLIACCIO Giulio (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MUNTARI Sulley Ali (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PORTANOVA Daniele (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SAMUEL Walter Adrian (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DINIZ PAIXAO Marcus Plinio (Livorno)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

ASTORI Davide (Cagliari)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

KJAER Simon (Palermo)

MANFREDINI Thomas (Atalanta)

QUINTA SANZIONE

SILVESTRE Matias Augustin (Catania)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BALOTELLI BARWUAH Mario (Internazionale)

BLASI Manuele (Palermo)

BOCCHETTI Salvatore (Genoa)

CARVALHO DE OLIVEIRA Amauri (Juventus)

GRAVA Gianluca (Napoli)

LAZZARI Andrea (Cagliari)

LOPEZ BREIJO Diego (Cagliari)

LUCCHINI Stefano (Sampdoria)

MEXES Philippe (Roma)

SEEDORF Clarence (Milan)

STANKEVICIUS Marius (Sampdoria)

STENDARDO Guglielmo (Lazio)

ZENONI Cristian (Bologna)

SECONDA SANZIONE

BELLUSCI Giuseppe (Catania)

GROSSO Fabio (Juventus)

ISLA ISLA Mauricio Anibal (Udinese)

LEDESMA Pablo Martin (Catania)

MUDINGAYI Gaby (Bologna)

PACI Massimo (Parma)

ZAPATA VALENCIA Cristian (Udinese)

PRIMA SANZIONE

ANTONELLI Luca (Parma)

DE SILVESTRI Lorenzo (Fiorentina)

HANINE Yonese (Chievo Verona)

JURIC Ivan (Genoa)

MEGGIORINI Riccardo (Bari)

PISANO Francesco (Cagliari)

RIVAS LOPEZ Nelson Enriquez (Livorno)
SANTOS BATISTA Mozart (Livorno)
STELLINI Cristian (Bari)
TISSONE Fernando Damian (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

GALLOPPA Daniele (Parma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

LANZAFAME Davide (Parma)

SECONDA SANZIONE

CACERES SILVA Jose Martin (Juventus)

MIRANTE Antonio (Parma)

QUAGLIARELLA Fabio (Napoli)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00

GILLET Jean Francois (Bari): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CONTE Antonio (Atalanta): per avere, al 39° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale indirizzando ironici applausi al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo.

DOS SANTOS MOURINHO Jose' Mario (Internazionale): per avere, al 20° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale indirizzando ironici applausi al Direttore di gara; recidivo.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 DICEMBRE 2009

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta